





Del resto, comprova tale circostanza, se mai ve ne fosse bisogno, la proposta aziendale al ricorrente di trasferirsi in Portogallo per essere assunto presso la società alla quale è stata rimessa l'attività trasferita; tuttavia il ricorrente ha rifiutato la proposta, come si ricava dalla lettera della società che ha riscontrato quella di impugnativa di licenziamento contestando al difensore del ricorrente la mancata accettazione, da parte di questo, dell'offerta di trasferimento in Portogallo; e la lettera della parte resistente non è stata contestata; in ogni caso l'offerta della resistente - rinnovata nel corso del giudizio sotto la veste di proposta conciliativa - è stata ancora una volta rifiutata dal .

Escluso che l'illegittimità del licenziamento possa scaturire dalla insussistenza della riorganizzazione aziendale e dal giustificato motivo oggettivo, la difesa del ricorrente concentra i motivi di impugnazione sulla mancata applicazione analogica dei criteri di scelta di cui all'art. 5 L 223/91 e sulla illegittima assunzione di altre persone da parte della società proprio in concomitanza con il suo licenziamento .

Per quanto riguarda il primo aspetto, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la contabilità svolta dal ricorrente e dagli altri addetti al recupero crediti ( e ) era limitata alla contabilità clienti ed era affatto diversa da quella espletata dagli addetti alla contabilità vera e propria ( , e ) i quali si occupavano di ciclo passivo, rapporti con le banche, gestione contrassegni, flussi inter company); quest'ultima attività non era mai stata svolta dal ricorrente il quale aveva sì era limitato a verificare l'effettuazione dei pagamenti da parte dei clienti.

La violazione dell'art. 5, poi, non può ritenersi realizzata nemmeno con riferimento ai due colleghi di lavoro del ricorrente addetti all'attività di recupero crediti .

La è stata infatti assegnata prima ad attività di fatturazione per sostituire una maternità; poi ha sostituito la , in congedo parentale, occupandosi di amministrazione della divisione automotive; infine, al ritorno della , è stata mandata a Pregnana per occuparsi della Divisioni Overland trasporti terrestri ed in particolare di gestione delle giacenze e servizi generali.

Invece il , superiore del ricorrente, è stato addetto a mansioni di maggiore rilevanza - tenuto conto della superiore professionalità rispetto al ricorrente - vale a dire ad esaminare i dossier che presentano maggiore criticità, dossier che ritornano dalla società estera, realizzare report, compiere analisi finanziarie dei potenziali clienti e fornitori.

Tutte queste circostanze sono state confermate dai testi escussi.





